



## Elab.2\_Norme Tecniche (novembre 2022)

## Elab. Variante \_PAT \_ Modifica NT del PAT, art.10

### 1\_NT del PAT

Si riporta di seguito l'art. 10 che deve essere modificato, delle NT del PAT vigente approvato con DGRV n.1453 del 19.05.2009

*Estratto\_ Art.10 con testo modificato in sede di approvazione*

#### **Art.10 – Le ATO**

Il PAT suddivide il territorio comunale in 4 Ambiti Territoriali Omogenei così definiti:

ATO 1 – Ambito Capoluogo e Casalino,

ATO 2 – Ambito San Lorenzo,

ATO 3 – Ambito Produttiva,

ATO 4 – Ambito Agricolo Ambientale.

All'interno delle ATO sono individuate le parti della Città Storica, della Città Consolidata e della Città di Trasformazione. Sono inoltre inserite le più rilevanti aree per servizi pubblici. Ogni ATO ha una previsione per il nuovo carico insediativo. La superficie massima da sottrarre al territorio agricolo per altri usi, data dal rapporto tra SAU e STC, secondo le direttive di cui agli Indirizzi della LR11/04 è pari a ettari 5,79 (mq.57.904). Tale superficie è riservata alla nuova edificazione comprensiva di standard e viabilità, sia residenziale che non-residenziale. ~~Le volumetrie indicate nelle tabelle del Dimensionamento sono da ritenersi indicative. In sede di PI le stesse potranno essere traslate da una ATO all'altra all'interno delle ATO residenziali, ferma restando la superficie massima trasformabile di cui sopra, e per una massima percentuale pari al 20%.~~

Il P.I. può prevedere limitate modifiche degli ATO entro il 10% della superficie e trasposizioni volumetriche tra ATO del 10% fermo restando il dimensionamento massimo del PATI. (nota 1)

Prima della formazione del PI sia verificata la capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione (per il capoluogo) e l'assenza di incidenze significative sul sito SIC a fronte del maggior afflusso fognario. (nota 2)

---

<sup>1</sup> Modifiche inserite a seguito di DGRV n.1453/2009

<sup>2</sup> Modifiche inserite a seguito di DGRV n.1453/2009: parere Provincia di Vicenza

## 2\_Variante PAT NT

A seguito della approvazione della DGR n. 668 del 15 maggio 2018, "Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017" al Comune di Gambugliano è stato assegnato un ettariato massimo di Consumo di Suolo sino all'anno 2050 di ha 3,55 (mq.35.550).

Di conseguenza l'art. 10 del PAT che prevedeva la SAU massima edificabile di ha.5,79 viene modificato e aggiornato in riferimento alla nuova quantità.

*Di seguito si riporta l'art. modificato con l'evidenziazione dello stralcio e delle aggiunte.*

### **Art. 10 modificato a seguito della approvazione della Variante PAT di cui alla LR 14/17.**

#### Art.10 \_ Le ATO

Il PAT suddivide il territorio comunale in 4 Ambiti Territoriali Omogenei così definiti:

ATO 1 – Ambito Capoluogo e Casalino,

ATO 2 – Ambito San Lorenzo,

ATO 3 – Ambito Produttiva,

ATO 4 – Ambito Agricolo Ambientale.

All'interno delle ATO sono individuate le parti della Città Storica, della Città Consolidata e della Città di Trasformazione. Sono inoltre inserite le più rilevanti aree per servizi pubblici. Ogni ATO ha una previsione per il nuovo carico insediativo. ~~La superficie massima da sottrarre al territorio agricolo per altri usi, data dal rapporto tra SAU e STC, secondo le direttive di cui agli Indirizzi della LR11/04 è pari a ettari 5,79 (mq.57.904).~~

*La superficie massima sottraibile al territorio agricolo per la nuova edificazione/permeabilizzazione come stabilito dalla LR 14/17 e dalla DGR n. 668 del 15.05.2018 è pari ad Ettari 3,55 (mq. 35.500). Tale superficie è riservata alla nuova edificazione, residenziale e non-residenziale, e della eventuale nuova viabilità di tipo comunale. Le esclusioni e le deroghe sono definite dalla stessa legge regionale e dalle eventuali successive modifiche. Sarà cura del Comune di monitorare tale dimensionamento e bloccare le nuove previsioni nel momento in cui il valore massimo, come sopra definito, verrà consumato totalmente ovvero modificarlo in caso di appositi provvedimenti regionali o nazionali. All'interno del monitoraggio potrà essere conteggiata in compensazione l'eventuale ri-naturalizzazione del terreno edificato o impermeabilizzato. La Cartografia di*

*riferimento che individua il territorio consolidato ai sensi della LR 14/17 è la Tav.1\_Ambiti di Urbanizzazione Consolidata di cui alla presente Variante PAT. In sede di monitoraggio la stessa dovrà essere aggiornata individuando le nuove aree che concorrono al consumo di suolo.*

Il P.I. può prevedere limitate modifiche degli ATO entro il 10% della superficie e trasposizioni volumetriche tra ATO del 10% fermo restando il dimensionamento massimo del PATI.

Prima della formazione del PI sia verificata la capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione (per il capoluogo) e l'assenza di incidenze significative sul sito SIC a fronte del maggior afflusso fognario.

*Di seguito si riporta l'art. modificato \_ Nuovo Art.10 del PAT*

### **Art. 10 modificato a seguito della approvazione della Variante PAT di cui alla LR 14/17.**

Art.10 \_ Le ATO

Il PAT suddivide il territorio comunale in 4 Ambiti Territoriali Omogenei così definiti:

ATO 1 – Ambito Capoluogo e Casalino,

ATO 2 – Ambito San Lorenzo,

ATO 3 – Ambito Produttiva,

ATO 4 – Ambito Agricolo Ambientale.

All'interno delle ATO sono individuate le parti della Città Storica, della Città Consolidata e della Città di Trasformazione. Sono inoltre inserite le più rilevanti aree per servizi pubblici. Ogni ATO ha una previsione per il nuovo carico insediativo.

La superficie massima sottraibile al territorio agricolo per la nuova edificazione/permeabilizzazione come stabilito dalla LR 14/17 e dalla DGR n. 668 del 15.05.2018 è pari ad Ettari 3,55 (mq. 35.500). Tale superficie è riservata alla nuova edificazione, residenziale e non-residenziale, e della eventuale nuova viabilità di tipo comunale. Le esclusioni e le deroghe sono definite dalla stessa legge regionale e dalle eventuali successive modifiche. Sarà cura del Comune di monitorare tale dimensionamento e bloccare le nuove previsioni nel momento in cui il valore massimo, come sopra definito, verrà consumato totalmente ovvero modificarlo in caso di appositi provvedimenti regionali o nazionali. All'interno del monitoraggio potrà essere conteggiata in compensazione l'eventuale ri-naturalizzazione del terreno edificato o impermeabilizzato. La Cartografia di riferimento che individua il territorio consolidato ai sensi della LR 14/17 è la Tav.1\_Ambiti di Urbanizzazione Consolidata di cui alla presente Variante PAT. In sede di monitoraggio la stessa dovrà essere aggiornata individuando le nuove aree che concorrono al consumo di suolo.

Il P.I. può prevedere limitate modifiche degli ATO entro il 10% della superficie e trasposizioni volumetriche tra ATO del 10% fermo restando il dimensionamento massimo del PATI.

Prima della formazione del PI sia verificata la capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione (per il capoluogo) e l'assenza di incidenze significative sul sito SIC a fronte del maggior afflusso fognario.